

Legge regionale 06 marzo 2008 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

**Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.**

**Art. 45**

*(Modifiche alla legge regionale 24/1996)*

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 24/1996 è inserito il seguente:

**<<Art. 6 bis**

*(Utilizzo del contrassegno inamovibile)*

1. Subito dopo l'annotazione sul tesserino regionale di caccia dell'abbattimento di esemplari appartenenti a specie di ungulati, il cacciatore applica l'apposito contrassegno inamovibile fornito dalla Riserva di caccia o dall'azienda faunistico-venatoria secondo le modalità indicate con regolamento regionale.>>.

2. Il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 24/1996 è sostituito dal seguente:

**<<6.** Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d'incidenza gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati. Non sono, altresì, soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d'incidenza gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>>.>>.

3. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 24/1996 è inserito il seguente:

**<<Art. 21 bis**

*(Fauna selvatica morta)*

**1.** Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle carcasse di animali affetti da malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali, le Province provvedono alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento della fauna selvatica abbattuta in attuazione di provvedimenti di deroga di cui alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e della fauna morta per caso fortuito o di forza maggiore.

**2.** Per smaltimento della fauna selvatica morta si intende:

- a)** il conferimento presso idonei impianti di eliminazione mediante combustione;
- b)** il conferimento presso strutture destinate alla riproduzione, reintroduzione, studio, riabilitazione di animali selvatici minacciati di estinzione o protetti;
- c)** il conferimento presso istituti scientifici;
- d)** il conferimento presso istituti, enti o soggetti privati autorizzati a effettuare il trattamento tassidermico;
- e)** l'eliminazione mediante sotterramento;
- f)** il conferimento presso strutture autorizzate alla macellazione.

**3.** Qualora la fauna di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme sanitarie, possa essere destinata al consumo umano, o qualora dalle spoglie dell'animale sia possibile preparare trofei di caccia, le Province sono autorizzate alla loro alienazione.

**4.** Le Province provvedono alle operazioni di cui ai commi precedenti in collaborazione con il Corpo forestale regionale, con il coordinamento della struttura di cui all'articolo 36 del disegno di legge 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria). Per l'espletamento di tutte o parte delle operazioni possono, altresì, essere stipulate convenzioni con enti scientifici, associazioni venatorie, agricole o di protezione ambientale, ovvero altri soggetti pubblici o privati.

**5.** Le Province sono tenute alla raccolta dei dati relativi alla fauna di cui al comma 1.>>.